


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

Dott. CAMPANESE Eduardo - rel. Consigliere -

Dott. CENICCOLA Raffaele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27921/2014 r.g. proposto da:

(OMISSIS) s.r.l. (p. iva (OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona dell'amministratore unico B.U., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato Pietro Putignano, con il quale elettivamente domicilia presso la cancelleria della Corte di cassazione;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. (p. iva (OMISSIS)), in persona del curatore Dott. D.L.F., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato Dario Lupo, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma, alla piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell'Avvocato Marco Leoni;

- controricorrente -

e ITALIANA CARBURANTI s.p.a. (p. iva. (OMISSIS)), con sede in Taranto, al viale Unità d'Italia n. 698, in persona del legale rappresentante pro tempore.

- intimata -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI LECCE - SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO depositata il 28 ottobre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2018 dal Consigliere Dott. Campese Eduardo.

Svolgimento del processo-motivi della decisione

1. La (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, resistiti dalla sola curatela fallimentare della medesima società, che ha anche depositato memoria ex art. 380 -bis c.p.c., comma 1, (mentre la Italiana Carburanti s.p.a. è rimasta solo intimata), avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 28 ottobre 2014 e notificata in pari data, reiettiva del reclamo da essa proposto contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Taranto il 2 luglio 2014.

2. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ritenne che: i) la reclamante non avesse fornito adeguata dimostrazione della insussistenza dei presupposti per la sua fallibilità, atteso che dal 2007 non risultavano bilanci depositati, mentre quelli del periodo 2011-2013, rinvenibili all'interno dei libri degli inventari, erano da ritenersi privi "dei requisiti fondamentali per poter essere ritenuti tali e, soprattutto, attendibili"; il) quegli stessi libri e gli scontrini fiscali di chiusura giornaliera emessi dal 2011 al 2013 non avrebbero potuto costituire una base idonea per un'indagine officiosa.

3. Il primo motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), art. 14 e art. 15, comma 4, degli artt. 2214, 2217, 2423 e 2709 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", critica la decisione impugnata per aver ritenuto i menzionati bilanci del triennio 2011-2013 inidonei ad assolvere l'onere probatorio gravante sulla fallenda L.Fall., ex art. 1, comma 2. Essi, infatti, costituenti parte dei libri inventari prodotti in sede di reclamo, risultavano comunque approvati dall'assemblea sociale, benchè non depositati presso il registro delle imprese, e denotavano chiaramente l'insussistenza dei requisiti di fallibilità della odierna ricorrente.

3.1. Il secondo motivo, recante "Violazione della L.Fall., art. 115, comma 2, art. 210 c.p.c. e, L.Fall., art. 18, comma 8", ascrive alla corte distrettuale di aver posto a fondamento della propria decisione la carenza di prova circa l'approvazione dei bilanci di cui agli esercizi 2011-2013, malgrado l'assenza di contestazione delle controparti su questo specifico aspetto e quanto comunque si sarebbe potuto agevolmente desumere attraverso un'indagine officiosa, appositamente domandata, volta all'acquisizione dei corrispondenti verbali assembleari depositati agli atti del fallimento.

4. I suesposti motivi, esaminabili congiuntamente perchè connessi, sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

4.1. Giova premettere, quanto alla definizione della nozione di "bilancio" secondo la prospettiva della legge regolatrice dell'insolvenza e, in particolare, della L.Fall., art. 15, comma 4, che, per il bilancio di esercizio delle società di capitali, l'art. 2435, comma 1, cod. civ. (richiamato per la società a responsabilità limitata dall'art. 2478-bis c.c., comma 2) prevede che, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia dello stesso (corredata dalle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza) deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio, a mezzo di lettera raccomandata (D.L. n. 357 del 1994, art. 7-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 489 del 1994), o attraverso adempimenti telematici.

4.2. Si tratta, invero, di un adempimento che assolve ad una funzione meramente informativa, o "conoscitiva", propria della pubblicità-notizia, che, tuttavia, riveste una certa importanza per tutti coloro che vengono a contatto con la società: infatti, l'obbligo di deposito del bilancio risponde all'interesse di ogni utilizzatore del bilancio stesso a conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società (cfr. Cass. n. 6018 del 1988).

4.2.1. In considerazione della particolare accentuazione degli aspetti pubblicistici delle procedure concorsuali, come è del resto espressione proprio la previsione di cui alla L.Fall., art. 15, comma 4, (secondo cui "in ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti"), si deve, dunque, ribadire che i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi della L.Fall., art. 15, comma 4, sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2435 c.c. (cfr. Cass. n. 13746 del 2017).

4.2.2. Infatti, le ragioni di tutela, anche ai fini concorsuali, di coloro che siano venuti in contatto con l'impresa (potendo aver fatto affidamento sulla fallibilità, o meno, dell'imprenditore in base ai dati di bilancio), fanno sì che l'esame di siffatti documenti contabili, ove non depositati o non tempestivamente depositati, possa dar luogo a dubbi circa la loro attendibilità, anche in conseguenza delle tempistiche osservate (o non osservate) nell'esecuzione di tali adempimenti formali, sicché - in tali casi il giudice potrà non tenere conto dei bilanci prodotti, di conseguenza rimanendo l'imprenditore diversamente onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità.

4.3. Nel caso in esame, la ricorrente lamenta che la corte distrettuale ha ritenuto i suoi bilanci relativi al triennio 2011 - 2013, rinvenuti nei libri degli inventari innanzi ad essa prodotti, inidonei a fornire una dimostrazione attendibile dei dati in esso riportati sulla base della mancata prova della loro approvazione, malgrado l'assenza di contestazione delle controparti su questo specifico aspetto e quanto, comunque, si sarebbe potuto agevolmente desumere attraverso un'indagine officiosa, appositamente domandata, volta all'acquisizione dei corrispondenti verbali assembleari, già depositati presso la cancelleria fallimentare unitamente ai libri giornali relativi allo stesso triennio, ai corrispettivi riguardanti gli anni 2011-2013, ed ai registri IVA acquisti dei medesimi anni.

4.3.1. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente avvertito che, ai fini della prova, da parte dell'imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L.Fall., art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicché, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13746 del 2017; Cass. n. 24548 del 2016).

4.3.2. Nella specie, pertanto, se, indubbiamente, i dati contenuti nei bilanci predetti non potevano costituire una prova legale, neppure se ne sarebbe potuta negare, in astratto, la loro attendibilità, così come ha fatto il giudice a quo, esclusivamente sulla base della ritenuta loro non approvazione (e della non risultanza della data del loro deposito nel registro delle imprese), senza uno specifico accertamento ed una conseguente concreta motivazione del perché egli fosse giunto a quella conclusione.

4.3.3. E' certamente vero che la produzione di copie informali di bilanci che non risultano approvati deve equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi, sicchè tale evenienza, integrando una violazione della L. Fall., art. 15, comma 4, si risolve in danno dell'imprenditore che intenda dimostrare l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. n. 13643 del 2013). Tuttavia, non può qui sottacersi che la (OMISSIS) s.r.l. aveva affermato, senza che sullo specifico punto ci fosse stata contestazione da parte della curatela nel corso del giudizio di reclamo, che detta approvazione, invece, c'era stata ed era facilmente ricavabile dai verbali delle relative assemblee già depositati nella cancelleria fallimentare (fin dal 29 luglio 2014), unitamente ai libri giornali relativi allo stesso triennio, ai corrispettivi riguardanti gli anni 2011-2013, ed ai registri IVA acquisti dei medesimi anni: di tale documentazione, peraltro, l'odierna ricorrente aveva sollecitato l'acquisizione ex art. 210 c.p.c., unitamente agli scontrini fiscali di chiusura giornaliera del medesimo triennio (2011-2013), proprio perchè, evidentemente, avendola ormai depositata nella cancelleria fallimentare, non ne aveva più la concreta disponibilità.

4.3.4. E' palese, quindi, che quella stessa documentazione, ove effettivamente acquisita - ed il corrispondente diniego della corte distrettuale sul punto ("I libri degli inventari prodotti in questa fase unitamente agli scontrini fiscali di chiusura giornaliera, emessi dal 2011 al 2013, non sono idonei a costituire base per una indagine officiosa che, ..., sarebbe meramente esplorativa ed in contrasto con l'illustrato principio dell'onere della prova. Nè può ritenersi che la documentazione prodotta nella cancelleria del Tribunale fallimentare possa tener luogo dei bilanci mancanti". Cfr. pag. 7 della sentenza impugnata) appare sostanzialmente apodittico - ben avrebbe potuto consentire l'accertamento, in concreto, della circostanza dell'essere stati, o meno, approvati quei bilanci (benchè successivamente non depositati) e la valutazione, ad esempio, dei tempi di tale eventuale approvazione, nonchè della loro vicinanza o lontananza rispetto alle tempistiche della procedura prefallimentare, così da poter addivenire ad una valutazione adeguata dell'attendibilità dei dati da essi desumibili da confrontarsi anche con i menzionati scontrini fiscali.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, per il nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 31 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2018